Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 264

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* | ROMA - Venerdì, 31 ottobre 1958 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 264 DEL 31 OTTOBRE 1958:

*Supplemento n. 1.*

LEGGE 31 ottobre 1958, n. 965.
**Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959.**

*Supplemento n. 2*

LEGGE 31 ottobre 1958, n. 966.
**Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959.**

LEGGE 31 ottobre 1958, n 967.
**Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959.**

*Supplemento n.* 3.

LEGGE 31 ottobre 1958, n. 968.

**Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959.**

LEGGE 31 ottobre 1958, n. 969.

**Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959.**

LEGGE 31 ottobre 1958, n. 970.

**Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959.**

*Supplemento n.* 4.

LEGGE 31 ottobre 1958, n. 971.

**Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959.**

LEGGE 31 ottobre 1958, n. 972.

**Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959.**

LEGGE 31 ottobre 1958, n. 973.

**Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959.**

*Supplemento n.* 5.

LEGGE 31 ottobre 1958, n. 974.

**Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959.**

LEGGE 31 ottobre 1958, n. 975.

**Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959.**

LEGGE 31 ottobre 1958, n. 976.

**Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959.**

LEGGE 31 ottobre 1958, n. 977.

**Stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959.**

*Supplemento n.* 6.

LEGGE 31 ottobre 1958, n. 978.

**Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959.**

LEGGE 31 ottobre 1958, n. 979.

**Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959.**

LEGGE 31 ottobre 1958, n. 980.

**Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959.**

LEGGE 31 ottobre 1958, n. 981.

**Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959.**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1958, n. 961.

**Classificazione in comprensorio di bonifica montana del bacino del torrente Titerno ai sensi dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Benevento in data 7 febbraio 1956, per la classifica, quale comprensorio di bonifica montana, del bacino del torrente Titerno in provincia di Benevento;

Vista la corografia in scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Viste le lettere n. 4066 in data 23 agosto 1956 del Ministero dei lavori pubblici e n. 143054 in data 16 aprile 1958 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il bacino del torrente Titerno, ricadente nella provincia di Benevento, esteso per ha. 16.800 e delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1958

GRONCHI

COLOMBO — TOGNI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1958*
*Atti del Governo, registro n. 114, foglio n. 102.* — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1958, n. 962.

**Estinzione della personalità giuridica al « Comitato generale organizzatore del IV Congresso mondiale del petrolio ».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto Presidenziale 27 marzo 1954, n. 231, che riconosce personalità giuridica al « Comitato generale organizzatore del IV Congresso mondiale del petrolio »;

Visto l'atto 12 giugno 1957, rogito n. 8792, repertorio n. 28156 notaio Castellini di Roma, registrato presso

l'Ufficio atti pubblici di Roma il 19 luglio 1957, vol. 49/3, n. 17467, con il quale l'assemblea generale dei soci ha approvato il bilancio finale di liquidazione;

Esaminata la documentazione prodotta al fine di ottenere la estinzione della personalità giuridica riconosciuta al predetto Comitato;

Considerato che il Comitato stesso ha conseguito gli scopi previsti dallo statuto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

*Articolo unico.*

La personalità giuridica riconosciuta al « Comitato generale organizzatore del IV Congresso mondiale del petrolio » con decreto Presidenziale 27 marzo 1954, n. 231, è estinta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1958

GRONCHI

Bo

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1958*
*Atti del Governo, registro n. 114, foglio n.* 103. — RELLEVA

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1958, n. 963.

**Temporaneo richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali, graduati e militari di truppa in congedo illimitato dell'Aeronautica militare.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744;

Visto l'art. 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1958-59 possono essere richiamati alle armi nell'Aeronautica militare, per istruzione, n. 111 sottufficiali di complemento e n. 2386 militari di truppa in congedo illimitato del ruolo naviganti, ruolo servizi e del ruolo specialisti, appartenenti a qualsiasi categoria, purchè ancora soggetti ad obblighi militari.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa stabilirà, per ciascun Comando di Zona aerea territoriale e di Aeronautica, il numero dei militari da richiamare.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.

Art. 3.

I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale, in cui sarà indicato il giorno nel quale dovranno presentarsi e l'Ente o Reparto di destinazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1958

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1958*
*Atti del Governo, registro n. 114, foglio n.* 105. — RELLEVA

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1958, n. 964.

**Autorizzazione all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della guardia di finanza ad acquistare due appezzamenti di terreno e due casette coloniche in Loreto di proprietà delle Opere laiche lauretane.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 9 ottobre 1951, n. 1530, che erige in ente morale l'Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della guardia di finanza in Roma, via Sicilia n. 178;

Visto il proprio decreto 9 novembre 1956, n. 1490, che modifica la denominazione del suddetto ente in « Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della guardia di finanza » ed approva il nuovo statuto organico dell'Ente stesso;

Vista la deliberazione n. 50 in data 16 marzo 1957, con la quale il Consiglio di amministrazione del predetto Ente ha stabilito di far luogo all'acquisto di due appezzamenti di terreno e due casette coloniche in Loreto;

Vista la nota n. 6388 del 30 giugno 1956, con la quale l'Ufficio tecnico erariale di Ancona dichiara congruo il prezzo degli immobili suddetti;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visti gli articoli 17 del Codice civile e 5 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

L'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della guardia di finanza, con sede in Roma, è autorizzato ad acquistare al prezzo complessivo di L. 5.500.000 (cinquemilionicinquecentomila) due appezzamenti di terreno adiacenti allo stabile destinato a collegio e due casette coloniche situate sul terreno stesso, di proprietà delle Opere laiche lauretane, alle condizioni specificate nella deliberazione n. 50 del 16 marzo 1957.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1958

GRONCHI

PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1958*
*Atti del Governo, registro n. 114, foglio n.* 104. — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1958.

**Limitazione di velocità lungo la via Umberto I del comune di Fenestrelle (Torino).**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 30 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo la via Umberto I del comune di Fenestrelle;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 30 orari lungo la via Umberto I del comune di Fenestrelle.

Roma, addì 16 giugno 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
GUERRIERI

*Il Ministro per i trasporti*
ANGELINI

(5787)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1958.

**Limitazione di velocità lungo alcune strade del comune di Nebbiuno (Novara).**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 20 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere sulle seguenti strade del comune di Nebbiuno:

via Centrale, (Alto Vergante);
via Centrale, in frazione Corciago;
via Centrale, in frazione Tapigliano;
via Centrale, in frazione Fosseno;
traversa interna all'abitato di Canton Mezzo;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 20 orari lungo le seguenti strade del comune di Nebbiuno:

via Centrale, (Alto Vergante);
via Centrale, in frazione Corciago;
via Centrale, in frazione Tapigliano;
via Centrale, in frazione Fosseno;
traversa interna all'abitato di Canton Mezzo.

Roma, addì 18 giugno 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
GUERRIERI

*Il Ministro per i trasporti*
ANGELINI

(5799)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1958.

**Composizione della Commissione di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1950, n. 1275, e successive modificazioni, per la determinazione degli indennizzi da corrispondere ai sensi della legge 24 dicembre 1948, n. 1493, a cittadini italiani che abbiano subito danni alla proprietà industriale negli Stati Uniti d'America.**

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 24 novembre 1948, n. 1493, relativa alla indennità per danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1950, n. 1275, contenente le norme di attuazione della citata legge 24 novembre 1948, n. 1493;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1953, n. 233;

Vista la legge 11 dicembre 1952, n. 3094;

Visto il decreto Ministeriale 7 agosto 1957, con il quale è stata nominata la Commissione di cui all'art. 3 del citato decreto Presidenziale 30 dicembre 1950, n. 1275, modificato con decreto Presidenziale 6 marzo 1953, n. 233;

Considerato che la Commissione sopracitata deve continuare i suoi lavori sino alla definizione di tutti i reclami pendenti;

Visto il foglio n. 801619 del 19 giugno 1958, con il quale il Ministero dell'industria e commercio ha provveduto a designare il secondo membro supplente in rappresentanza dell'Ufficio centrale brevetti nella persona del dott. Aldo Pelizza, direttore di divisione dell'Ufficio centrale brevetti, ed ha altresì designato l'ing. Guido Guidi quale rappresentante delle categorie interessate in sostituzione del dott. Paolo Pulmi, dimissionario per ragioni di salute;

Considerato che per ragioni inerenti ai suoi impegni di servizio è necessario procedere alla sostituzione del membro effettivo, rappresentante del Tesoro, dottor Ferdinando Siciliani, direttore di divisione, con il dott. Domenico Brancatisano, ispettore capo del Tesoro, della Direzione generale del tesoro;

Considerato altresì che occorre procedere alla sostituzione del membro supplente dott. Aldo Gonella, ispettore generale del Ministero del tesoro, trasferito alla Direzione generale per le pensioni di guerra, con altro membro supplente designato nella persona del dott. Ferdinando Siciliani;

Decreta:

La Commissione di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1950, n. 1275, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1953, n. 233, è composta come segue:

*Presidente*:

Morcavallo dott. Achille, presidente di sezione della Corte di cassazione (a riposo).

*Membri effettivi*:

Vista dott. Stanislao, presidente di sezione della Corte di cassazione;

Aru dott. Luigi, consigliere di Stato;

Amici dott. Enrico, presidente di sezione della Corte dei conti;

Salvatori dott. Aristide, sostituto avvocato generale dello Stato.

in rappresentanza del Ministero del tesoro: dottor Domenico Brancatisano, ispettore capo del Tesoro della Direzione generale del tesoro e dott. Salvatore Giordano, ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato;

in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio: prof. dott. Marcello Roscioni, ispettore generale, capo dell'Ufficio centrale brevetti, e dottor ing. Renato Briganti, esaminatore capo dell'Ufficio centrale brevetti;

in rappresentanza delle organizzazioni degli interessati: avv. Angelo De Bernardinis, avv. Antonio di Roberto, ing. Luigi Baggiani e dott. Guido Guidi.

A segretario della Commissione è chiamato il dottor Carlo Ciavino, consigliere di 1ª classe in servizio presso la Direzione generale del tesoro.

Per ognuno dei membri effettivi e per il segretario sono nominati i sottoindicati supplenti:

Albanese dott. Carmelo, consigliere della Corte di cassazione;

Di Pace prof. dott. Pasquale, consigliere di Stato;

Lo Grasso dott. Gaspare, presidente di sezione della Corte dei conti;

Masi avv. Luigi, sostituto avvocato generale dello Stato;

Siciliani dott. Ferdinando, direttore di divisione della Direzione generale del tesoro;

Patacchini dott. Sanzio, ispettore capo della Ragioneria generale dello Stato;

Marchetti dott. Paolo, esaminatore capo dell'Ufficio centrale brevetti;

Pelizza dott. Aldo, direttore di divisione dell'Ufficio centrale brevetti;

ing. Arduino Segaturi, ing. Corrado Festa, dottor Michele Battuello, prof. Franco Gianfranchi, in rappresentanza delle organizzazioni degli interessati; dottor Giuseppe Simone, direttore di sezione della Direzione generale del tesoro, segretario supplente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà efficacia a tutto il 30 giugno 1959.

La relativa spesa graverà sul cap. 519/4 dell'esercizio finanziario 1958-59.

Roma, addì 21 luglio 1958

*Il Ministro per il tesoro*
ANDREOTTI

*Il Ministro per l'industria e commercio*
Bo

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1958*
*Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 48*

(5811)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1958.

**Limitazione di velocità lungo un tratto della strada statale n. 36.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 70 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere sul tratto della strada statale n. 36, del lago di Como e dello Spluga, compreso tra le progressive km. 35+470 e km. 36+930;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 70 orari sul tratto della strada statale n. 36, del lago di Como e dello Spluga, comprese tra le progressive km. 35+470 e km. 36+930.

Roma, addì 21 luglio 1958

*Il Ministro per i lavori pubblici*
TOGNI

*Il Ministro per i trasporti*
ANGELINI

(5794)

---

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1958.

**Limitazione di velocità lungo alcune strade del comune di Como.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere sulle seguenti strade del comune di Como:

via Dante, da piazza del Popolo all'incrocio con via Briantea, per m. 600;

via Briantea, per m. 600;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari lungo le seguenti strade del comune di Como:

via Dante, da piazza del Popolo all'incrocio con via Briantea, per m. 600;

via Briantea, per m. 600.

Roma, addì 29 luglio 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
CECCHERINI

p. *Il Ministro per i trasporti*
ANTONIOZZI

(5793)

---

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1958.

**Limitazione di velocità lungo il corso Cesare Alfieri del comune di Sostegno (Vercelli).**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 20 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo il corso Cesare Alfieri del comune di Sostegno;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 20 orari lungo il corso Cesare Alfieri del comune di Sostegno.

Roma, addì 29 luglio 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
CECCHERINI

p. *Il Ministro per i trasporti*
ANTONIOZZI

(5792)

---

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1958

**Limitazione di velocità lungo la via Tiglione del comune di Vigliano d'Asti (Asti).**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km 30 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo la via Tiglione del comune di Vigliano d'Asti, dal numero civico 1 al termine dell'abitato;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 30 orari lungo la via Tiglione del comune di Vigliano d'Asti, dal numero civico 1 al termine dell'abitato.

Roma, addì 29 luglio 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
CECCHERINI

p. *Il Ministro per i trasporti*
ANTONIOZZI

(5791)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1958.

**Approvazione della conferma del prof. Antonio Carrelli a presidente della R.A.I.-Radiotelevisione Italiana, per gli anni 1958, 1959 e 1960.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto lo statuto della RAI-Radiotelevisione Italiana, approvato con decreto Ministeriale 29 luglio 1933, e successive modificazioni; l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428; e l'art 6 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n 180,

Visto il decreto Ministeriale 21 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre successivo, registro n 47 Ufficio riscontro poste, foglio n. 1, con cui fu approvata la nomina del prof Antonio Carrelli a presidente della R.A.I. Radiotelevisione Italiana, per il periodo 28 marzo 1955-29 giugno 1956;

Visto il decreto Ministeriale 21 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre successivo, registro n. 46 Ufficio riscontro poste, foglio n 400, con cui fu approvata la conferma del predetto prof Carrelli a presidente della R.A.I.-Radiotelevisione Italiana a datare dal 30 giugno 1956 e per il periodo di carica previsto dallo statuto sociale;

Vista la deliberazione presa dal Consiglio di amministrazione della R.A.I.-Radiotelevisione Italiana in data 22 aprile 1958, con la quale il medesimo prof Carrelli, essendo stato rieletto, nello stesso giorno, consigliere di amministrazione dall'Assemblea degli azionisti, è stato confermato presidente della Società per gli anni 1958, 1959 e 1960;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la conferma del prof. Antonio Carrelli a presidente della R.A.I.-Radiotelevisione Italiana fatta dal Consiglio di amministrazione della Società stessa, per gli anni 1958, 1959 e 1960.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 agosto 1958

*Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SIMONINI

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
FANFANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1958*
*Registro n. 53 Uff. risc. poste, foglio n. 185.* — GIANNELLI

(5795)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1958.

**Limitazioni di velocità lungo alcune strade del comune di Impruneta (Firenze).**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire i seguenti limiti di velocità sulle strade appresso indicate del comune di Impruneta:

km 30 orari, su via della Repubblica, nel tratto compreso tra il bivio S.S. n. 2, lato Firenze, ed il bivio via Montebuoni, in frazione Tavernuzze;

km. 40 orari, su via Imprunetana e sul tratto di via della Repubblica compreso tra il bivio S.S. n. 2, lato San Casciano, ed il bivio Montebuoni;

Decreta:

Sulle strade sottoindicate, del comune di Impruneta, sono stabiliti i seguenti limiti di velocità:

km. 30 orari, su via della Repubblica, nel tratto compreso tra il bivio S.S. n. 2, lato Firenze, ed il bivio via Montebuoni, in frazione Tavernuzze;

km. 40 orari, su via Imprunetana e su via della Repubblica nel tratto compreso tra il bivio S.S. n. 2, lato San Casciano, ed il bivio Montebuoni.

Roma, addì 3 settembre 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
CECCHERINI

p. *Il Ministro per i trasporti*
BERTINELLI

(5788)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1958.
**Limitazione di velocità lungo alcune strade del comune di Druento (Torino).**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;
Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;
Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 30 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere sulle seguenti strade del comune di Druento:
via Torino, fino all'incrocio con via Roma;
via Roma, dall'incrocio con via Torino al largo Oropa;
via Carlo Casale, dall'incrocio con via Roma e via Torino all'incrocio con via Don Cocchi;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 30 orari lungo le seguenti strade del comune di Druento:
via Torino, fino all'incrocio con via Roma;
via Roma, dall'incrocio con via Torino al largo Oropa;
via Carlo Casale, dall'incrocio con via Roma e via Torino all'incrocio con via Don Cocchi.

Roma, addì 12 settembre 1958

*Il Ministro per i lavori pubblici*
TOGNI

p. *Il Ministro per i trasporti*
BERTINELLI

(5789)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1958.
**Modificazione del decreto Ministeriale 4 febbraio 1958, concernente le modalità per la chiusura della liquidazione dell'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;
Visto il proprio decreto 4 febbraio 1958;
Riconosciuta la necessità di prorogare i termini di chiusura della liquidazione della gestione residuati (A.R.A.R.) stabiliti con l'art. 1 del decreto medesimo;

Decreta:

*Articolo unico.*

L'art. 1 del decreto Ministeriale 4 febbraio 1958 è modificato come appresso:
« La chiusura della liquidazione della gestione residuati tenuta dall'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) deve essere conseguita entro il 31 dicembre 1958.
Entro il successivo 31 marzo il liquidatore deve presentare al Ministero del tesoro il relativo rendiconto accompagnato da una relazione sull'attività svolta ».
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1958

*Il Ministro*: ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre* 1958
*Registro n.* 26 *Tesoro, foglio n.* 164 — FLAMINIO

(5810)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1958.
**Istituzione della sezione di Archivio di Stato in Treviso.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 2 e 42 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, che reca norme sul nuovo ordinamento degli Archivi di Stato;
Considerato che l'Amministrazione provinciale di Treviso ha approvato i locali e le attrezzature necessarie per il funzionamento della sezione di Archivio di Stato e che ha altresì stanziato in bilancio una congrua somma per le spese occorrenti, previste dalla citata legge;

Decreta:

E' istituita in Treviso, a decorrere dal 1° novembre 1958, la sezione di Archivio di Stato, prevista dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, per la conservazione degli atti che vi dovranno essere versati in base alla vigente legislazione.

Roma, addì 2 ottobre 1958

p. *Il Ministro*: ROMANO

(5809)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1958.
**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del bacino e della cascata del Nambrone, sita nell'ambito del comune di Pinzolo (Trento).**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;
Considerato che la Commissione provinciale di Trento per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 16 maggio 1957, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre a tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del bacino e della cascata del Nambrone, sita nell'ambito del comune di Pinzolo (Trento);
Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Pinzolo;
Viste le osservazioni prodotte dal comune di Pinzolo;
Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con le sue vaste zone a pascolo, con le caratteristiche malghe, folte ed antiche abetaie, con i suoi laghetti glaciali e la suggestiva cascata del Nambrone, inquadrata in uno scenario di rilievi montuosi, dai massicci del Carè Alto alla Pressanella, dall'Amola alle Dolomiti di Brenta, oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

La zona del bacino e della cascata del Nambrone sita nel territorio del comune di Pinzolo (Trento) delimitata a nord da quote 2592 e 2662 delle pendici meridionali di monte Giner, a est, dalla quota 1688 di malga Vallina, 1466 Cannaveccia, da quota 1906 di Dos del Fo fino a quota 1340 a sud di malga Nambrone, e di qui verso ovest e nord per quote 1758, 2236, 2247 della Boc-

chetta dell'Amola a quota 2487 e verso nord est per malga dei laghi fino a quota 2592, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa;

Il presente decreto sarà pubblicato a sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento curerà che il comune di Pinzolo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto nell'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 ottobre 1958

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

---

**Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trento**

*Verbale dell'adunanza della Commissione provinciale di Trento*

L'anno 1957 (millenovecentocinquantasette) addì 16 del mese di maggio in Trento presso la Soprintendenza ai monumenti e gallerie, Castello del Buonconsiglio

A seguito di regolare avviso di convocazione si è oggi adunata la Commissione suddetta

(*Omissis*).

Ad 2) Nell'esercizio della tutela delle bellezze naturali tridentine la Commissione ritiene di non dover trascurare la «zona del bacino e della cascata del Nambrone» in comune di Pinzolo, ambiente di alto interesse naturalistico e panoramico, facente parte della alta Val di Genova, ricco di folta veste vegetale e di caratteristica fauna alpina

Posta ai voti, dopo ampia discussione sulla delimitazione della zona, la proposta della inclusione della zona stessa nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Trento a norma della legge sopra citata, la Commissione esprime la sua approvazione, escluso il rappresentante degli industriali ing Fabio Conci, il quale fa presente come la zona in esame non presenti specifici caratteri di eccezionale bellezza meritevoli di particolare tutela nel quadro e in rapporto alle caratteristiche generali dell'ambiente alpino Nessun particolare significato, egli afferma, può inoltre attribuirsi alla zona nella storia dell'alpinismo ed esprime pertanto il voto che le esigenze di sfruttamento industriale per imprese di pubblica utilità debbano essere contemperate con le esigenze di tutela paesaggistica

A loro volta gli altri componenti la Commissione pur convenendo con l'ing Conci che la zona in parola non è della massima importanza come bellezza paesaggistica, ravvisano peraltro l'opportunità della applicazione del vincolo in quanto solo con la vincolazione si avrà base positiva affinchè eventuali lavori di carattere industriale per lo sfruttamento delle risorse idriche locali, non pregiudichino la bellezza ambientale naturale e sopratutto l'esistenza e sopravvivenza dei laghetti glaciali, specie nella stagione estiva

La zona del bacino e della cascata del Nambrone viene così delimitata: a nord da quote 2592 e 2662 delle pendici meridionali di monte Giner indi ad est dalla quota 1688 di malga Vallina e quota 1466 in località Canavaccia, a quota 1906 di Doss del Fo fino a quota 1340 a sud di malga Nambrone, e di qui verso ovest nord per quote 1758, 2236, 2247 della Bocchetta dell'Amola a quota 2487 e verso nord est per malga dei laghi fino a quota 2592.

(*Omissis*).

(5658)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1958.

**Proroga per un anno della borsa di pratica commerciale all'estero, nonchè aumento della borsa stessa a favore di alcuni borsisti.**

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto Presidenziale 28 gennaio 1953, n. 626, recante norme di esecuzione alla legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595, relativa alla costituzione di un Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il decreto Ministeriale 14 maggio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 26 maggio 1955, col quale venne indetto un concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di sette borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 17 aprile 1957, col quale è stata pubblicata la graduatoria generale dei vincitori del concorso di che trattasi;

Visto il decreto Ministeriale 19 dicembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 31 dicembre 1957, con il quale è stata disposta la modifica dell'articolo 11 del cennato decreto Ministeriale 14 maggio 1955;

Vista la lettera in data 12 marzo 1958, con la quale il dott. Salvatore D'Arrigo ha rinunciato alla borsa di pratica commerciale per il Brasile;

Visto il decreto Ministeriale 6 agosto 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 21 agosto 1958, col quale è stata revocata la concessione della borsa di pratica commerciale per l'Australia al geom. Fausto Gardoni;

Visto il decreto Ministeriale 25 agosto 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 5 settembre 1958, con il quale è stata concessa l'autorizzazione al dottor Pasquale Scala titolare di una borsa di pratica commerciale in India, di proseguire la pratica stessa in Australia;

Sentito il parere del Comitato di cui all'art. 1 del citato decreto Presidenziale 28 gennaio 1953, n. 626;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi della facoltà di cui all'art. 13 del cennato decreto Presidenziale n. 626;

Riconosciuta la necessità di elevare ulteriormente lo importo delle borse di cui sopra è cenno;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa, ai sensi dell'art. 13 del decreto Presidenziale 28 gennaio 1953, n. 626, la proroga di un anno della borsa di pratica commerciale all'estero a favore dei sottoelencati borsisti dichiarati vincitori del concorso a norma del decreto Ministeriale 5 aprile 1957, citato nelle premesse, per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

Favia dott. Massimiliano, per il Congo Belga;
Scala dott. Pasquale, per l'Australia;
Zaniboni dott. Roberto, per il Sud Africa.

Art. 2.

La proroga della borsa di cui all'articolo precedente avrà decorrenza, per ciascun titolare, dalla data in appresso indicata:

Favia dott. Massimiliano: 5 dicembre 1958;
Zaniboni dott. Roberto: 5 novembre 1958.

Art. 3.

Per il dott. Pasquale Scala la proroga della borsa decorrerà dal giorno in cui il predetto si sarà presentato al Capo della Missione consolare italiana di Melbourne (Australia).

Art. 4.

L'ammontare di ciascuna borsa, indicato nell'art. 11 del decreto Ministeriale 14 maggio 1955, citato nelle premesse, modificato dal decreto Ministeriale 19 dicembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 31 dicembre 1957, è elevato da L. 2.671.260 lorde annue, a L. 4.006.920 lorde annue pagabili in rate mensili posticipate nel controvalore del Paese di destinazione. Tale aumento avrà effetto a partire dalla prima mensilità relativa all'anno di proroga.

Art. 5.

L'onere finanziario derivante dall'attuazione del presente decreto farà carico sulle disponibilità del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1958

*Il Ministro*: COLOMBO

(5786)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

**Provvedimento n. 747 del 30 ottobre 1958. Prezzi dei prodotti petroliferi: benzine d'autotrazione, benzine solventi e benzine avio.**

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 747 del 30 ottobre 1958, ha adottato la seguente decisione.

PREZZI DEI PRODOTTI PETROLIFERI

A parziale modifica delle disposizioni contenute nei provvedimenti n. 608 del 22 novembre 1956 e n. 718 del 17 maggio 1958, con decorrenza dal 1° novembre 1958, sono fissati come appresso i prezzi massimi di vendita dei prodotti sottoindicati, tenuto conto della riduzione della sovrimposta addizionale sulle benzine apportata dal decreto legge 17 ottobre 1958, n. 938 (*Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 18 ottobre 1958) alla misura già stabilita con decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415.

BENZINE D'AUTOTRAZIONE

Prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito o franco centro distribuzione o franco distributore (alla pompa).

| | Merce daziata (Ige compresa) L./q.le | Merce daziata (Ige compresa) L./hl. | Merce schiava (Ige esclusa) L./q.le | Merce schiava (Ige esclusa) L./hl. |
|---|---|---|---|---|
| normale 79 N.O. (R.M.) | 18 622 | 13 500 | 5 095 | 3 693 |
| supercarburante 87 N.O. (R.M.) | 19 595 | 14 500 | — | — |

Le caratteristiche della benzina normale 79 N.O. (Research Method) e del supercarburante 87 N.O. (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate rispettivamente nei provvedimenti n. 718 del 17 maggio 1958 e n. 441 del 24 luglio 1954.

E' obbligatoria l'indicazione del numero di ottano nelle fatture e nei cartellino dei prezzi di vendita al pubblico. Nel caso di omissione di tale indicazione il prezzo di vendita non potrà superare quello già fissato per la benzina 64/66 N.O.

Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore è consentita la maggiorazione già stabilita di L. 200 al quintale, comprensiva del nolo fusti.

BENZINE SOLVENTI

I prezzi di vendita al consumo alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito del venditore o franco stazione destino, sono stabiliti come segue:

| | Merce daziata (Ige compresa) L./q.le | Merce schiava (Ige esclusa) L./q.le |
|---|---|---|
| Benzina solvente leggerissima (40/60) | 19 365 | 5 784 |
| Benzina solvente leggera (60/80) | 18 664 | 5.137 |
| Benzina solvente media e pesante (oltre 80 e inferiore a 160) | 18 165 | 4 676 |

E' consentita la maggiorazione di L. 200 al quintale per le vendite effettuate in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore, nolo fusti compreso, e di L. 400 al quintale per le vendite in latte o altri recipienti del cliente.

BENZINE AVIO

Prezzi per merce nuda, resa franco serbatoio apparecchio.

a) *per aviazione civile*:

| | Merce daziata (Ige compresa) L./q.le | Merce daziata (Ige compresa) L./hl. |
|---|---|---|
| Tipo 80 N.O. | | |
| Aeroporti « A » | 21 102 | 15 193 |
| Aeroporti « B » | 21 380 | 15 394 |
| Aeroporti « C » | 21.936 | 15.794 |
| Tipo 100/130 | | |
| Aeroporti « A » | 21 797 | 15 694 |
| Aeroporti « B » | 22 075 | 15 894 |
| Aeroporti « C » | 22 631 | 16 294 |

Gli aeroporti della categoria « A » sono quelli di: Roma-Urbe, Roma-Ciampino, Milano-Linate, Milano-Malpensa.

Gli aeroporti della categoria « B » sono quelli di Cagliari, Catania, Gorizia, Napoli-Capodichino, Palermo e Venezia.

Gli aeroporti della categoria « C » sono tutti i rimamenti aeroporti nazionali.

b) *per altri usi*:

| | Merce daziata (Ige compresa) L./q.le | Merce daziata (Ige compresa) L./hl. |
|---|---|---|
| Tipo 80 N.O. | 20 130 | 14 494 |
| Tipo 100/130 | 20 826 | 14 995 |

Prezzi per merce nuda, resa franco deposito per autobotte completa.

Per le vendite in fusti cauzionati a rendere è consentita una maggiorazione di L. 200 al quintale, comprensiva del nolo fusti.

I prezzi della benzina avio per altri usi sono al lordo della agevolazione.

(5837)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Niscemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957**

Con decreto interministeriale in data 5 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958, registro n. 23 Interno, foglio n. 246, il comune di Niscemi (Caltanissetta), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36 115 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5761)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mazara del Vallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.**

Con decreto interministeriale in data 5 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958, registro n. 23 Interno, foglio n 235, il comune di Mazara del Vallo (Trapani), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 48 370 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5745)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lucca Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.**

Con decreto interministeriale in data 5 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1958, registro n 23 Interno, foglio n 74, il comune di Lucca Sicula (Agrigento), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 795 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5747)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Licodia Eubea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.**

Con decreto interministeriale in data 5 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958, registro n. 23 Interno, foglio n 117, il comune di Licodia Eubea (Catania), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 2 300 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5748)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Poggioreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.**

Con decreto interministeriale in data 5 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958, registro n 23 Interno, foglio n. 237, il comune di Poggioreale (Trapani), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 5 080 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5757)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Piedimonte Etneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.**

Con decreto interministeriale in data 5 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958, registro n. 23 Interno, foglio n 244, il comune di Piedimonte Etneo (Catania), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 7 460 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5758)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Michele di Ganzaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.**

Con decreto interministeriale in data 5 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958, registro n 23 Interno, foglio n 243, il comune di San Michele di Ganzaria (Catania), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 13 800 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5754)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Noto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957**

Con decreto interministeriale in data 5 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958, registro n. 23 Interno, foglio n. 222, il comune di Noto (Siracusa), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.900 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5760)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monterosso Almo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.**

Con decreto interministeriale in data 18 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958, registro n 23 Interno, foglio n 239, il comune di Monterosso Almo (Ragusa), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 8 855 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5762)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Calascibetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.**

Con decreto interministeriale in data 5 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958, registro n. 23 Interno, foglio n. 120, il comune di Calascibetta (Enna), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 17 880 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5763)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Chiaramonte Gulfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.**

Con decreto interministeriale in data 18 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958, registro n. 23 Interno, foglio n 115, il comune di Chiaramonte Gulfi (Ragusa), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6 055.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5771)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Catenanuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.**

Con decreto interministeriale in data 5 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958, registro n. 23 Interno, foglio n. 105, il comune di Catenanuova (Enna), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.960 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5772)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Camporeale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.**

Con decreto interministeriale in data 8 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958, registro n. 23 Interno, foglio n. 116, il comune di Camporeale (Palermo), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5 800.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5773)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Campobello di Mazara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.**

Con decreto interministeriale in data 5 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958, registro n. 23 Interno, foglio n. 191, il comune di Campobello di Mazara (Trapani), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 15 745 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5774)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Porto Empedocle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.**

Con decreto interministeriale in data 5 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1958, registro n. 23 Interno, foglio n. 75, il comune di Porto Empedocle (Agrigento), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5756)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Calatafimi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957**

Con decreto interministeriale in data 5 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958, registro n 23 Interno, foglio n 192, il comune di Calatafimi (Trapani), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 12 615 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957

(5775)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Revoca del presidente e scioglimento degli organi di ordinaria amministrazione della Società degli steeple chases d'Italia, e nomina di un commissario straordinario.**

Con decreto Ministeriale del 29 ottobre 1958, viene disposta la revoca del presidente della Società degli steeple chases d'Italia, lo scioglimento del Consiglio direttivo del commissariato e del Comitato delle corse della Società stessa

Con lo stesso decreto viene nominato l'ing Pietro Richard commissario straordinario della Società degli steeple chases d'Italia per un periodo di sei mesi e vengono a lui attribuiti tutti i poteri spettanti agli organi di ordinaria amministrazione con carico di sottoporre alla preventiva cognizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli atti di disposizione

Allo stesso viene altresì affidato lo specifico incarico di provvedere ad apportare allo statuto della Società degli steeple chases d'Italia, assumendo a tale proposito i poteri dell'assemblea, le modifiche necessarie per armonizzarlo con lo statuto dell'Unione nazionale incremento razze equine Le deliberazioni che egli adotterà al riguardo dovranno essere sottoposte all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e foreste.

(5827)

**Accettazione delle dimissioni del presidente e scioglimento degli organi di ordinaria amministrazione dell'Ente nazionale corse al trotto, e nomina di un commissario straordinario.**

Con decreto Ministeriale del 29 ottobre 1958, vengono accettate le dimissioni del presidente dell'Ente nazionale corse al trotto, e viene disposto lo scioglimento del Consiglio direttivo dell'Ente e del Comitato delle corse e dell'allevamento costituito in seno all'Ente stesso

Con lo stesso decreto viene nominato il dott Bernardino Di Stefano commissario straordinario dell'Ente nazionale corse al trotto per un periodo di sei mesi e vengono a lui attribuiti tutti i poteri spettanti agli organi di ordinaria amministrazione e al Comitato tecnico delle corse e dell'allevamento, con carico di sottoporre alla preventiva cognizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli atti di disposizione.

Allo stesso viene altresì affidato lo specifico incarico di provvedere ad apportare allo statuto dell'Ente nazionale corse al trotto, assumendo a tale proposito i poteri dell'assemblea, le modifiche necessarie per armonizzarlo con lo statuto dell'Unione nazionale incremento razze equine Le deliberazioni che egli adotterà al riguardo dovranno essere sottoposte alla approvazione del Ministero dell agricoltura e foreste

(5828)

**Revoca del presidente e scioglimento degli organi di ordinaria amministrazione dell'Ente nazionale per il cavallo italiano, e nomina di un commissario straordinario.**

Con decreto Ministeriale del 29 ottobre 1958, viene disposta la revoca del presidente dell'Ente nazionale per il cavallo italiano e lo scioglimento dei Consigli direttivo e di presidenza

Con lo stesso decreto viene nominato il col. Alberto Mammola commissario straordinario dell'Ente nazionale per il cavallo italiano per un periodo di sei mesi e vengono a lui attribuiti tutti i poteri spettanti agli organi di ordinaria amministrazione con carico di sottoporre alla preventiva cognizione del Ministero dell agricoltura e delle foreste gli atti di disposizione

Allo stesso viene altresì affidato lo specifico incarico di provvedere ad apportare allo statuto dell'Ente nazionale per il cavallo italiano, assumendo a tale proposito i poteri dell'assemblea, le modifiche necessarie per armonizzarlo con lo statuto dell'Unione nazionale incremento razze equine Le deliberazioni che egli adotterà al riguardo dovranno essere sottoposte all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e foreste

(5829)

**Revoca del presidente e scioglimento degli organi di ordinaria amministrazione dello Jockey club italiano, e nomina di un commissario straordinario.**

Con decreto Ministeriale del 29 ottobre 1958, viene disposta la revoca del presidente dello Jockey club italiano, lo scioglimento del Consiglio tecnico e del Comitato delle corse e i commissari previsti dall'art 15 dello statuto dell'Ente vengono dichiarati decaduti

Con lo stesso decreto viene nominato l'avv Giuseppe Pediconi commissario straordinario dello Jockey club per un periodo di sei mesi e vengono a lui attribuiti tutti i poteri spettanti agli organi di ordinaria amministrazione con carico di sottoporre alla preventiva cognizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli atti di disposizione

Allo stesso viene altresì affidato lo specifico incarico di provvedere ad apportare allo statuto dello Jockey club, assumendo a tale proposito i poteri dell'assemblea le modifiche necessarie per armonizzarlo con lo statuto dell'Unione nazionale incremento razze equine Le deliberazioni che egli adotterà al riguardo dovranno essere sottoposte all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e foreste

(5830)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

GESTIONE INA-CASA

COMUNICATO N 15

**Modifica all'art. 21 (capitolo 5°) del regolamento stabilito dalla Gestione INA-Casa, ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, per l'amministrazione degli alloggi di sua proprietà, assegnati con promessa di futura vendita, e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 84 dell'8 aprile 1952.**

Il secondo capoverso dell art. 21 del regolamento supracitato è così modificato.

« Nel caso di amministrazione autonoma, la rata mensile che deve essere direttamente corrisposta da ciascun assegnatario e costituita dalla aliquota di ammortamento e da una aliquota di L 85 a vano, per rimborso spese resocontazione e controllo dell'amministrazione, nonchè per assicurazione danni derivanti, alle parti comuni, da incendio comunque provocato, dalla caduta del fulmine e dallo scoppio del gas e per assicurazione della responsabilità civile verso terzi.

La predetta aliquota di L 85 è dovuta per gli alloggi che saranno consegnati successivamente alla pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

(5813)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Abilitazione di Aziende di credito**

Si rende noto che, con decreti Ministeriali in data 23 ottobre 1958, il Banco San Marco di Venezia, l'Istituto di credito agrario della provincia di Ferrara e la Cassa di risparmio di Calabria, sono stati abilitati a compiere le operazioni su titoli di Debito pubblico, previste dall'art 10 della legge 12 agosto 1957, n 752.

*Il direttore generale* SCIPIONE

(5815)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 250

**Corso dei cambi del 30 ottobre 1958 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,65 | 624,65 | 624,74 | 624,75 | 624,60 | 624,65 | 624,75 | 624,70 | 624,65 | 624,75 |
| $ Can. | 644,25 | 643,50 | 644 — | 644,75 | 643,70 | 643,87 | 644,25 | 644,65 | 643,75 | 644,50 |
| Fr. Sv. lib. | 145,40 | 145,25 | 145,45 | 145,34 | 145,30 | 145,31 | 145,32 | 145,40 | 145,30 | 145,35 |
| Kr. D. | 90,25 | 90,23 | 90,25 | 90,235 | 90,20 | 90,28 | 90,255 | 90,26 | 90,28 | 90,28 |
| Kr. N. | 87,23 | 87,23 | 87,25 | 07,245 | 87,22 | 87,26 | 87,255 | 87,25 | 87,26 | 87,25 |
| Kr. Sv. | 120,52 | 120,52 | 120,55 | 120,56 | 120,50 | 120,55 | 120,55 | 120,55 | 120,56 | 120,55 |
| Fol. | 165,12 | 165,12 | 165,14 | 165,15 | 165,15 | 165,14 | 165,125 | 165,10 | 165,15 | 165,15 |
| Fr. B. | 12,50 | 12,5075 | 12,51 | 12,5075 | 12,505 | 12,51 | 12,50875 | 12,516 | 12,56 | 12,505 |
| Fr. Fr. | 148,33 | 148,29 | 148,30 | 148,25 | 148,20 | 148,36 | 148,29 | 148,34 | 148,36 | 48,35 |
| Fr. Sv. acc. | 142,78 | 142,77 | 142,80 | 142,78 | 142,77 | 142,79 | 142,79 | 142,78 | 142,79 | 42,80 |
| L st. | 1744,95 | 1744,75 | 1745,05 | 1744,90 | 1744,75 | 1744,76 | 745 — | 1745,25 | 1745,32 | 1745 — |
| Dm. occ. | 149,23 | 149,26 | 149,265 | 149,26 | 149,25 | 149,25 | 149,26 | 149,25 | 149,25 | 49,25 |
| Scell. Aust. | 24,09 | 24,10 | 24,09 | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 24,0975 | 24,098 | 24,10 | 24,10 |

**Media dei titoli del 30 ottobre 1958**

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 70,55 |
| Id. 3,50 % 1902 | 68,20 |
| Id. 5 % 1935 | 99,10 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 86,975 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 84,10 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 95,025 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 91,975 |
| Id. 5 % 1936 | 98,65 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 91,825 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 91,875 |

| | |
|---|---|
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) | 102 — |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1960) | 100,05 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 99,675 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1962) | 99,125 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1963) | 99,025 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1964) | 98,775 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1965) | 98,625 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1966) | 98,75 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) | 96,775 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*. ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 30 ottobre 1958**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,75 |
| 1 Dollaro canadese | 644,50 |
| 1 Franco svizzero lib. | 145,33 |
| 1 Corona danese | 90,245 |
| 1 Corona norvegese | 87,25 |
| 1 Corona svedese | 120,555 |
| 1 Fiorino olandese | 165,157 |
| 1 Franco belga | 12,508 |
| 100 Franchi francesi | 148,27 |
| 1 Franco svizzero acc. | 142,785 |
| 1 Lira sterlina | 1744,95 |
| 1 Marco germanico | 149,26 |
| 1 Scellino austriaco | 24,099 |

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

## RIFORMA FONDIARIA

**Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.**

*Ente Puglia e Lucania*

Con decreto Ministeriale 21 agosto 1958, n. 4811/2715, registrato alla Corte dei conti in data 13 settembre 1958 (registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 275) è stato determinato in lire 757.454 (lire settecentocinquantasettemilaquattrocentocinquantaquattro) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 14 settembre 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 290 del 18 dicembre 1954, per i terreni espropriati in agro del comune di Torremaggiore (Foggia), in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2026 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 19 dicembre 1952, supplemento ordinario n. 1), al nome della ditta DE PASQUALE Aurelio fu Raffaele, e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 755.000 (lire settecentocinquantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 1° febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(5537)

Con decreti Ministeriali in data 23 agosto 1958, sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

| Numero d'ordine | DITTA ESPROPRIATA | Decreto Presidenziale di espropriazione | | Decreto Presidenziale di liquidazione indennità | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Gazzetta Ufficiale | |
| | | Data | Numero | Data | N. | Data |
| | **Ente Puglia e Lucania** | | | | | |
| 1 | AQUILECCHIA Ernesto di Alfredo | 19-11-52 | 2248 | 18- 6-54 | 222 | 27- 9-54 |
| 2 | AQUILECCHIA Ernesto di Alfredo | 16-11-54 | — | 13- 1-56 | 80 | 4- 4-56 |
| 3 | CALDERONI-MARTINI Teresa fu Pasquale | 29-11-52 | 3009 | 26- 9-54 | 288 | 16-12-54 |
| 4 | CASILLO Pasquale fu Francesco | 30- 8-51 | 817 | 14- 9-54 | 287 | 15-12-54 |
| 5 | CURATO Teresa fu Francesco Paolo in PETRILLI | 30- 8-51 | 785 | 27- 3-56 | 131 | 28- 5-56 |
| 6 | DE LEONE PANDOLFELLI Pietro fu Giuseppe | 18-12-52 | 3382 | 15- 7-54 | 228 | 4-10-54 |
| 7 | FRACCACRETA Alfredo fu Nicola | 25- 7-52 | 1149 | 14- 9-54 | 287 | 15-12-54 |
| 8 | GIOVINAZZI Emilia fu Nicola | 27-12-52 | 3666 | 14- 9-54 | 287 | 15-12-54 |
| 9 | LA PICCIRELLA Arcangela e Antonietta, eredi di PICCIRELLA Rachele fu Michele | 27- 5-52 | 797 | 26- 9-54 | 294 | 23-12-54 |
| 10 | PICCIRELLA Antonietta, Giuseppina, Luigi e Matteo fu Alfonso | 18-12-51 | 1646 | 16-10-54 | 17 | 22- 1-55 |
| 11 | PICCIRELLA Antonietta, Giuseppina, Luigi e Matteo fu Alfonso | 18-12-51 | 1647 | 15- 7-54 | 228 | 4-10-54 |
| 12 | PICCIRELLA Antonietta, Giuseppina, Luigi e Matteo fu Alfonso | 4-11-51 | 1269 | 15- 7-54 | 228 | 4-10-54 |
| 13 | POMARICI Giuseppe fu Nicola | 25- 6-52 | 937 | 15- 7-54 | 227 | 2-10-54 |
| 14 | RICCI Giuseppina di Matteo Giuseppe | 2- 4-52 | 259 | 14- 9-54 | 290 | 18-12-54 |
| 15 | RIDOLA Domenico fu Gregorio | 25- 7-52 | 1159 | 14- 9-54 | 286 | 14-12-54 |
| 16 | SARRA Michele fu Raffaele | 25- 6-52 | 939 | 14- 9-54 | 286 | 14-12-54 |
| 17 | SPIRITO Nicola fu Domenico | 25- 7-52 | 1170 | 26- 9-54 | 288 | 16-12-54 |
| 18 | CECI Guglielmo fu Riccardo | 29-11-52 | 2643 | 23- 3-54 | 141 | 23- 6-54 |
| 19 | PRANZO Giovanni fu Michele | 29-11-52 | 2556 | 15- 7-54 | 228 | 4-10-54 |
| 20 | PETRONE Pasquale fu Vincenzo | 19-11-52 | 2343 | 14- 9-54 | 290 | 18-12-54 |
| 21 | QUAGLIETTA Franco fu Michele | 19-11-52 | 2352 | 24- 1-56 | 80 | 4- 4-56 |
| 22 | FARINA Carlo di Matteo | 2- 4-52 | 260 | 8- 8-57 N. 2202/106 | 241 | 28- 9-57 |
| 23 | GENTILE Domenico fu Giuseppe | 4-12-54 | — | 16- 3-56 | 140 | 9- 6-56 |
| 24 | GIUDICEPIETRO Carlo fu Vincenzo | 4-12-54 | — | 21- 2-56 | 121 | 18- 5-56 |
| 25 | PICCIRELLA Arcangela e Antonietta fu Nicola | 18-12-52 | 3277 | 24- 8-54 | 263 | 16-11-54 |
| 26 | SABINI Pasquale fu Giuseppe | 28-12-52 | 4031 | 24-12-55 | 69 | 23- 3-56 |
| 27 | SABINI Pasquale fu Giuseppe | 28-12-52 | 4032 | 24-12-55 | 69 | 23- 3-56 |
| 28 | SARACENO Lorenzo fu Domenico | 18-12-52 | 3290 | 24- 8-54 | 254 | 5-11-54 |

Roma, addì 7 ottobre 1958

(5509)

| Decreto Ministeriale liquidazione interessi | | | | Ammontare indennità arrotondato (capitale nominale) | Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale) | Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria | | TESORERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data 23-8-1958 | Registrazione alla Corte dei conti | | | | | | | |
| | Data | Reg. Agric. | | | | | | |
| N. | | N. | Foglio | Lire | Lire | | | |
| 4880/2784 | 24- 9-58 | 16 | 29 | 11.270.000 | 1.545.000 | Banco di Napoli - Sede di Bari | | Bari |
| 4881/2785 | 24- 9-58 | 16 | 30 | 5.310.000 | 95.000 | Id. | Id. | Id. |
| 4882/2786 | 24- 9-58 | 16 | 31 | 1.850.000 | 105.000 | Id. | Id. | Id. |
| 4883/2787 | 24- 9-58 | 16 | 32 | 7.290.000 | 1.010.000 | Id. | Id. | Id. |
| 4884/2788 | 24- 9-58 | 16 | 33 | 1.415.000 | 300.000 | Id. | Id. | Id. |
| 4885/2789 | 24- 9-58 | 16 | 35 | 2.260.000 | 170.000 | Id. | Id. | Id. |
| 4886/2790 | 24- 9-58 | 16 | 34 | 5.950.000 | 510.000 | Id. | Id. | Id. |
| 4887/2791 | 24- 9-58 | 16 | 36 | 16.015.000 | 2.220.000 | Id. | Id. | Id. |
| 4888/2792 | 24- 9-58 | 16 | 37 | 14.910.000 | 2.460.000 | Id. | Id. | Id. |
| 4889/2793 | 24- 9-58 | 16 | 38 | 22.310.000 | 4.250.000 | Id. | Id. | Id. |
| 4890/2794 | 24- 9-58 | 16 | 39 | 39.810.000 | 7.565.000 | Id. | Id. | Id. |
| 4891/2795 | 29- 9-58 | 16 | 202 | 5.690.000 | 1.130.000 | Id. | Id. | Id. |
| 4892/2796 | 24- 9-58 | 16 | 40 | 4.605.000 | 410.000 | Id. | Id. | Id. |
| 4893/2797 | 24- 9-58 | 16 | 41 | 13.090.000 | 2.385.000 | Id. | Id. | Id. |
| 4894/2798 | 24- 9-58 | 16 | 42 | 6.805.000 | 585.000 | Id. | Id. | Id. |
| 4895/2799 | 24- 9-58 | 16 | 43 | 5.090.000 | 450.000 | Id. | Id. | Id. |
| 4896/2800 | 24- 9-58 | 16 | 44 | 12.040.000 | 1.045.000 | Id. | Id. | Id. |
| 4897/2801 | 24- 9-58 | 16 | 45 | 1.175.000 | 20.000 | Id. | Id. | Id. |
| 4898/2802 | 24- 9-58 | 16 | 46 | 1.100.000 | 250.000 | Id. | Id. | Id. |
| 4899/2803 | 24- 9-58 | 16 | 47 | 4.245.000 | 580.000 | Id. | Id. | Id. |
| 4900/2804 | 24- 9-58 | 16 | 48 | 15.635.000 | 2.130.000 | Id. | Id. | Id. |
| 4933/2837 | 24- 9-58 | 16 | 49 | 14.585.000 | 4.120.000 | Id. | Id. | Id. |
| 4934/2838 | 24- 9-58 | 16 | 50 | 825.000 | 10.000 | Id. | Id. | Id. |
| 4935/2839 | 24- 9-58 | 16 | 51 | 9.575.000 | 175.000 | Id. | Id. | Id. |
| 4936/2840 | 24- 9-58 | 16 | 52 | 16.940.000 | 2.250.000 | Id | Id. | Id. |
| 4937/2841 | 24- 9-58 | 16 | 53 | 10.510.000 | 1.360.000 | Id. | Id. | Id. |
| 4938/2842 | 24- 9-58 | 16 | 54 | 1.235.000 | 160.000 | Id. | Id. | Id |
| 4939/2843 | 24- 9-58 | 16 | 55 | 2.875.000 | 165.000 | Id | Id. | Id. |

Visto, p *il Ministro*, DATO

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a tre posti di vice segretario aggiunto di Sezione di 2ª classe in prova, presso il Consiglio di Stato, indetto con decreto Presidenziale 3 gennaio 1957.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nella dispensa n. 10, 16-31 maggio 1958, del Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e stato pubblicato, in data 28 agosto 1958, il decreto Presidenziale 23 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1958, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 325, che approva la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a tre posti di vice segretario aggiunto di Sezione di 2ª classe in prova presso il Consiglio di Stato, indetto con decreto Presidenziale 3 gennaio 1957.

(5782)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Esito di ricorso**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1958, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal professore Michele Felici avverso i risultati del concorso a 754 cattedre di materie letterarie negli istituti medi inferiori, indetto con decreto Ministeriale 27 aprile 1951.

(5662)

## PREFETTURA DI CATANIA

**Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 23603 San. datato 26 giugno 1958, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1954;

Visto il decreto prefettizio di pari numero e data del precedente con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche alle vincitrici del predetto concorso;

Considerato che l'ostetrica Leotta Maria, vincitrice della condotta ostetrica del comune di Grammichele, con nota del 10 luglio 1958 ha comunicato di rinunziare alla condotta di cui sopra;

Ritenuto che occorre provvedere all'assegnazione della sede di Grammichele, resasi vacante, tenuto presente l'ordine di preferenza indicato dalle concorrenti che seguono in graduatoria;

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta

La concorrente Balsamo Lucia, classificatasi al quarto posto nella graduatoria del concorso in premessa specificato, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Grammichele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 10 ottobre 1958

*Il prefetto:* Rizzo

(5608)

## PREFETTURA DI MATERA

**Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il proprio decreto n. 25455 3/san., in data 20 agosto 1958, con il quale sono state dichiarate le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1957;

Vista la nota n. 4501, in data 1° ottobre 1958, con la quale il sindaco del comune di Rotondella ha comunicato che la ostetrica Marrocco Giuseppina, assegnata alla condotta ostetrica del predetto Comune col sopracitato decreto prefettizio, non ha assunto servizio nel termine assegnatole e che, pertanto, la medesima deve considerarsi rinunziataria;

Visto il telegramma, in data 7 ottobre, con il quale il sindaco del comune di San Severino Lucano ha comunicato che l'ostetrica Lavitola Rosina che segue immediatamente nella graduatoria l'ostetrica Marrocco Giuseppina, regolarmente interpellata, ha dichiarato di rinunziare alla nomina per la condotta ostetrica di Rotondella;

Considerato che, pertanto, la condotta ostetrica di Rotondella si è resa vacante;

Considerato, altresì, che la concorrente che segue immediatamente nella graduatoria l'ostetrica Lavitola Rosina e la ostetrica Zaccagnini Maria;

Esaminate le preferenze espresse dalle candidate nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Zaccagnini Maria, che occupa il terzo posto nella graduatoria di merito del concorso sopra specificato, è assegnata alla condotta ostetrica di Rotondella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e del comune di Rotondella.

Matera, addì 13 ottobre 1958

*Il prefetto:* Turco

(5529)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.